

A.R.S.A.C.

Azienda Regionale per lo Sviluppo dell'Agricoltura Calabrese
Viale Trieste, 93

Cosenza

GESTIONE STRALCIO ARSSA – Art. 1 bis, L.R. n. 5 del 12.02.2016

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

n° 220^{GS} del 21 SET, 2020

Oggetto: Assegnazione delle unità fondiarie n. 27 di Scala Coeli (CS), fondo “S. Martino”, n. 18, 33 e 34 di Terravecchia (CS), fondo “Prato” e parte dell’unità fondiaria n. 75 di Crucoli (KR), fondo “Gesù Cristo”, in favore dell’Impresa Agricola Individuale Greco Cataldo, a norma degli artt. 3 e 4 della L.R. n. 10\2000 e successive modifiche ed integrazioni.

Il Direttore Generale

Assistito dal dirigente del Settore Amministrativo Dott. Antonio Leuzzi, presso la sede dell’Azienda, assume la seguente deliberazione proposta dal Coordinatore Fondiario.

Premesso che:

- con L.R. n. 66\2012 viene istituita l’ARSAC;
- con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 108 del 25/08/2020 il Dr. Bruno Maiolo è stato nominato Direttore Generale dell’ARSAC;
- con Provvedimento n. 1 del 02/09/2019, il Dr. Antonio Leuzzi è stato nominato dirigente ad interim del Settore Amministrativo;
- con delibera n. 12/GS del 08/03/2016, il Dott. Tullio Ciacco è stato nominato responsabile del Coordinamento Fondiario della Gestione Stralcio – ARSSA;
- Che con deliberazione n. 38/DG del 22/04/2020 il Direttore Generale, nelle more dell’approvazione da parte del Consiglio Regionale della Calabria, ha approvato il bilancio di previsione per l’esercizio 2020 e con deliberazione n. 39/DG del 24/04/2020 ha autorizzato la gestione in via provvisoria del bilancio di che trattasi, che è limitata all’assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali, tassativamente regolati dalla legge, al pagamento delle spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in particolare limitata alle sole operazioni necessarie per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all’Azienda;
- con L.R. n. 5\2016 è stata istituita la Gestione Stralcio ARSSA incardinata in ARSAC;
- con delibera n. 4 del 10.02.2016 il Direttore Generale, ha istituito in ARSAC la Gestione Stralcio ARSSA.

Considerato:

- che con L.R. n. 10/2000, successivamente modificata dalle leggi regionali n. 7/2001, n. 18/2003 e n. 5/2016, sono previste le modalità di alienazione dei terreni della riforma;
- che le unità fondiarie n. 27 di Scala Coeli (CS), n. 18, 33 e 34 di Terravecchia (CS) e n. 75 di Crucoli (KR), con l’art. 1, comma 1, lettera c, punto 1, della L.R. n. 5/2016 sono rientrate nella disponibilità dell’Ente.

Ritenuto:

- che con istanza del 05/12/2018, il sig. Greco Cataldo, nato a Terravecchia (CS) 20/03/1966 e residente a Crucoli (KR), in qualità di titolare dell'Impresa Agricola Individuale Greco Cataldo, ha chiesto l'acquisto delle unità fondiari n. 27 di Scala Coeli (CS), n. 18, 33 e 34 di Terravecchia (CS) e n. 75/parte di Crucoli (KR);
- che con nota n. 1835 del 16/09/2020 lo Sportello Liquidazione di Rossano ha espresso parere favorevole all'attribuzione del suddetto terreno, oggi in catasto nel comune di Scala Coeli al foglio n. 62, particelle n. 117, 119, 120 e 152, nel comune di Terravecchia al foglio n. 16, particelle n. 11, 27 e 55 e nel comune di Crucoli al foglio n. 43, particelle n. 28 e 114, per un totale di ha 17.04.68, in favore del sig. Greco Cataldo nella sua qualità;
- che in data 11/05/2020 il sig. Greco Cataldo, nella sua qualità, ha dichiarato di essere in possesso dei suddetti terreni da almeno cinque anni dalla data della domanda di acquisto e precisamente dall'anno 1998;
- che il comune di Scala Coeli ha certificato in data 06/05/2020 (Cert. n. 3/2020) che, nel vigente strumento urbanistico comunale, le particelle n. 117, 119, 120 e 152 del foglio n. 62, ricadono in "Z.T.O. del tipo E - Agricola";
- che il comune di Terravecchia ha certificato in data 08/05/2020 (Prot. n. 28) che, nel vigente strumento urbanistico comunale, le particelle n. 11, 27 e 55 del foglio n. 16, ricadono in "Zona Agricola E, Sottozona E4";
- che il comune di Crucoli ha certificato in data 01/06/2020 (Cert. n. 9/2020) che, nel vigente strumento urbanistico comunale, le particelle n. 28 e 114 del foglio n. 43, ricadono in "E1 Agricola Semplice";
- che in data 26/01/2017 la Camera di Commercio di Crotone ha attestato che il sig. Greco Cataldo è titolare di impresa agricola individuale, iscritta con la qualifica di Piccolo Imprenditore – Coltivatore Diretto;
- che in data 11/05/2020 il suddetto richiedente ha dichiarato di essere proprietario di terreni per un totale di ha 68.90.04 e di non essere proprietario né enfiteuta di altri fondi rustici;
- che per quanto sopra esposto, soprattutto per il fatto che la richiesta di attribuzione interessa un terreno agricolo posseduto da più tempo senza titolo dall'istante, non si fa luogo all'accertamento previsto dall'art. 3, punto 3 della L.R. 10/2000, in quanto trattasi di situazione già consolidata prevista dalla norma di interpretazione autentica di cui alla L.R. 7/2001, anche perché per il richiedente, essendo proprietario di altri terreni, tale assegnazione si configura come ampliamento degli appezzamenti già posseduti;
- che in data 11/05/2020 il sig. Greco Cataldo, nella sua qualità, ha dichiarato di impegnarsi a pagare un indennizzo risarcitorio per utilizzo sine titolo del suddetto terreno, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 1, lettera b, punto 6, della L.R. n. 5/2016, di modifica della L.R. n. 10/2000;
- che in data 11/05/2020 il sig. Greco Cataldo, nella sua qualità, ha dichiarato:
 - “1) di non avere diritto e, comunque, di rinunciare integralmente e definitivamente a qualunque indennità o premio possa spettargli, per qualsiasi titolo, relativamente alle migliorie apportate al suddetto immobile fino al momento dell'acquisto, ad eccezione di quelle che verranno determinate dalla Commissione stima prevista dalla L.R. n. 10/2000 e che saranno detratte dal valore di stima degli immobili.
 - 2) di obbligarsi a tenere indenne codesto Ente da qualunque richiesta venisse avanzata da terzi per indennità o premi relativamente alle dette migliorie che da tali terzi fossero state, eventualmente, realizzate sull'immobile in oggetto; pertanto ove, in ipotesi, venissero avanzate richieste in tal senso, il sottoscritto si obbliga a provvedere egli medesimo

direttamente al soddisfacimento di detti terzi restando impegnato a fare tutto quanto necessario onde evitare che codesto Ente sia richiesta del pagamento.”;

- che in data 11/05/2020 il sig. Greco Cataldo, nella sua qualità, ha accettato il prezzo di vendita ammontante ad € 115.251,00, approvato dalla Commissione di Valutazione con verbale del 28/04/2020, chiedendo di rateizzare il suddetto prezzo del terreno in trenta annualità.

Tanto premesso e considerato:

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Coordinatore Fondiario;

Acquisito il parere di regolarità contabile espresso dal Servizio Finanziario;

Acquisito il parere di regolarità amministrativa e di legittimità espresso da Dirigente del Settore Amministrativo.

DELIBERA

Per i motivi di cui in premessa:

- di vendere, con atto notarile al sig. Greco Cataldo, nato a Terravecchia (CS) 20/03/1966 e residente a Crucoli (KR), in qualità di titolare dell'Impresa Agricola Individuale Greco Cataldo, secondo quanto previsto dagli artt. 3 e 4 della L.R. 10/2000 e successive modifiche ed integrazioni, l'unità fondiaria n. 27 di Scala Coeli (foglio n. 62, particelle n. 117, 119, 120 e 152), sita nel fondo "S. Martino", le unità fondiarie n. 18, 33 e 34 di Terravecchia (foglio n. 16, particelle n. 11, 27 e 55), site nel fondo "Prato" e parte dell'unità fondiaria n. 75 di Crucoli (foglio n. 43, particella n. 28 e 114), sita nel fondo "Gesù Cristo" per complessivi ha 17.04.68, al prezzo di € 115.251,00 (euro Centoquindicimiladuecentocinquantuno\00), valore attribuito in data 04/03/2020 ed approvato con verbale della Commissione di Valutazione del 28/04/2020, sulla base dei valori di mercato, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 1 lettera b, punto 2 della L.R. 5/2016;

- di recuperare l'importo di € 115.251,00, (oltre spese di istruttoria tecnica, legale ed amministrativa e indennizzo risarcitorio) in 30 (trenta) annualità costanti e posticipate, al tasso di riferimento fissato dalla Commissione dell'Unione Europea in vigore al momento della stipula dell'atto di compravendita, così come stabilito dalla L.R. n. 18 del 30/10/2003;

- di richiedere al sig. Greco Cataldo, nella sua qualità, al fine di garantire l'esatto, puntuale ed integrale pagamento delle rate di ammortamento, l'iscrizione di ipoteca sull'immobile oggetto di vendita, in favore dell'Ente, per la somma di € 115.251,00;

- di trasmettere n. 2 copie in originale del presente provvedimento al Coordinamento Fondiario della Gestione Stralcio ARSSA per gli adempimenti di competenza;

- di provvedere alla pubblicazione integrale del presente provvedimento sul sito istituzionale dell'ARSAC.

Il Coordinatore Fondiario

(Dr. Tullio Ciaceo)

Il Dirigente del Settore Amministrativo

(Dr. Antonio Leuzzi)

Il Direttore Generale

(Dr. Bruno Maiolo)

Il responsabile dell'Ufficio Bilancio, ai sensi della L.R. n° 8 del 04 febbraio 2002, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

Il Responsabile dell'Ufficio Bilancio
(Dr.ssa Emerenziana Malavasi)

Il Coordinatore Fondiario
(Dr. Tullio Ciacco)

Il Dirigente del Settore Amministrativo
(Dr. Antonio Leuzzi)

Il Direttore Generale
(Dr. Bruno Maiolo)



L'avviso di pubblicazione e notificazione del presente atto viene affisso all'albo dell'ARSAC in data 21 SET, 2020 sino al 05 OTT, 2020